

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Norme generali

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni il Comune di Porretta Terme ha istituito apposita tassa annuale.

Ambito d'applicazione: la tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte - ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni (terrazze) e delle aree scoperte adibite a verde -, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune; per i locali d'abitazione affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario configurandosi un'occupazione saltuaria e occasionale. Per le zone in cui non è effettuata la raccolta, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa se la distanza, in linea d'aria, dal cassonetto non supera i 300 mt., in misura pari al 30% se la suddetta distanza supera i mt. 300.

Locali tassabili: si considerano locali tassabili tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Per le civili abitazioni sono da considerarsi superfici utili tutti i vani interni sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, ripostigli, bagni, cantine, etc) come pure quelle alle dipendenze anche se interrato o separate dal fabbricato principale (rimesse, garage, legnaie etc.)

Per usi diversi dalle abitazioni sono considerati tassabili tutti i vani principali ed accessori (magazzini, depositi) dove si possono produrre rifiuti solidi assimilabili agli urbani.

Aree tassabili: sono tassabili al 100% le aree scoperte operative, mentre le aree scoperte pertinenziali non sono tassabili.

Come si misurano i locali e le aree: L'area dei locali è calcolata misurando la superficie utile al netto di muri perimetrali e divisori; è inoltre inclusa nel computo della superficie: soffitte, soppalchi, anche se non risulta dalla planimetria catastale, limitatamente alla parte del locale con altezza uguale o superiore a m. 1,50. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al mq.

La superficie delle aree coperte o scoperte si misura sul perimetro del confine.

Sono escluse dalla tassazione le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, ecc..

Esclusioni: In generale non sono tassati: a) locali oggettivamente inutilizzabili (luoghi impraticabili o in abbandono o non soggetti a manutenzione; b) centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali ascensori, celle frigorifere, ove non si abbia la presenza umana, nonché soffitte e ripostigli di altezza non superiori ai m. 1,50; c) unità immobiliari prive di mobili e di utenze di acqua, luce gas; d) fabbricati danneggiati, non abitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione; e) i fabbricati adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei prodotti, ricovero bestiame e custodia attrezzi e macchine agricole; f) locali e/o aree ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali i produttori stessi devono provvedere a proprie spese.

Quando è necessario dimostrare l'esistenza di una condizione, la documentazione da esibire è quella più idonea alla circostanza (es. per i fabbricati in ristrutturazione gli estremi della licenza edilizia.). Nel caso in cui non si possa produrre idonea documentazione, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà in carta libera ai sensi del DPR n. 445/2000.

Allegato A) file dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

Riduzioni, agevolazioni: Per conoscere le riduzioni ed agevolazioni in materia di TARSU si rimanda alla lettura del regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Riscossione: La riscossione della tassa è affidata alla GEST Line SpA Concessionario per la Riscossione Tributi Provincia di Bologna (ex Ge.Ri.Co. SpA.) con sede in Bologna - Piazza San Domenico 1 , cui bisogna fare riferimento per problemi di pagamento delle cartelle.

Denuncia di inizio di occupazione o di variazione: A norma dell'art. 70 del D.lgs. 507/93 entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione gli interessati devono presentare la denuncia dei locali ed aree tassabili. La denuncia resta valida anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo (es. cambio di destinazione d'uso, cambiamento della superficie tassabile , oppure il venir meno di condizioni per usufruire di agevolazioni o riduzioni), pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Allegato B) file modello di autodenuncia TARSU

Denuncia di cessazione: La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e aree dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo è dovuto per l'intero anno mentre per gli anni successivi, al momento della presentazione della denuncia di cessazione, l'utente potrà dimostrare di aver interrotto l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree durante l'anno o gli anni precedenti, non dovendo in tal caso corrispondere il tributo per le annualità successive a quelle in cui si è verificata la cessazione.

Allegato C): modello di denuncia di cessazione TARSU

Poteri dei comuni: Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere ai contribuenti motivato invito a esibire e trasmettere documenti, planimetrie ed a rispondere a questionari. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente entro il termine concesso, si procederà ai sensi art. 73 comma 2-3 del D.Lgvo 507/93 (rilevazione diretta della destinazione e della misura delle superfici, o accertamento induttivo in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile)

Sanzioni: Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'infrazione non incide sull'ammontare del tributo dovuto si applica la sanzione amministrativa da Euro 51,65 a Euro 258,23. Le sanzioni sono ridotte ad un 1/4, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Sulla somma dovuta si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

La contestazione della violazione deve avvenire entro 31/12 del quinto anno successivo a quella della commessa violazione..

Tariffe: Le tariffe per l'applicazione della tassa rifiuti variano a seconda della categoria di appartenenza dei locali e delle aree da tassare. Sono determinate annualmente, entro il termine d'approvazione del bilancio di previsione, con delibera della Giunta Comunale.

Per prenderne visione vedi allegato.

Allegato D) file con tariffe 2003

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI TELEFONARE AL NUMERO 0534/21132 O INVIARE E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:

entrate@comune.porrettaterme.bo.it